

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n. 1/c – Tel. fax 0874/412086 – Campobasso
e-mail: ordine.farmacisti.cb@gmail.com pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 364
Circolare n. 23/2024.

Campobasso, 15/11/2024.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO DI ANNI 8 DELLA
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA IN CAPRACOTTA (IS)**

Questo Ordine, ha cura, di trasmettere, in allegato copia del documento pervenuto dal Comune di Capracotta (IS), con preghiera di prenderne visione relativo all'affidamento in concessione per il periodo di anni 8 della gestione della farmacia Comunale sita nel Comune di Capracotta (IS) con scadenza del 20 novembre 2024, sul sito all'indirizzo: <https://comuneisernia.traspere.com/announcements/218>.

Copia del documento pervenuto dal Comune di Capracotta si allega alla presente circolare.

**ECM- ONLINE - CORSO FAD “HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO:
NUOVE STRATEGIE PER CURA E PREVENZIONE”**

Si rende noto che la Federazione aveva già precedentemente accreditato il corso FAD indicato in oggetto.

Pertanto, poiché in alcune Regioni è stata avviata la somministrazione in via sperimentale in farmacia del vaccino contro l'herpes-zoster e contro lo pneumococco, la Federazione ha nuovamente accreditato un nuovo corso FAD ECM con tutoraggio dal titolo:

**“HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO: NUOVE STRATEGIE PER
CURA E PREVENZIONE”**

Tale evento è stato accreditato da Age.Na.S. dalla Federazione ed è attivo dal novembre 2024 al 12 novembre 2025 sulla piattaforma <https://www.fadfofi.com/gestione/>.

Il corso ha la durata di 3 ore e consentirà di acquisire 5,4 crediti ECM a seguito del superamento del questionario di verifica dell'apprendimento. Il questionario di apprendimento si supera con almeno il 75% delle risposte corrette.

Nel caso in cui il discente dovesse riscontrare difficoltà per l'accesso, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: assistenza@fadfofi.it.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare

QUARTA EDIZIONE A.A. 2024-2025 DEL MASTER EXECUTIVE IN "MALATTIE RARE, GALENICA CLINICA E FARMACI ORFANI"

Si rende noto che l'Università degli Studi Di MILANO Bicocca, in collaborazione con il Dipartimento Sanitario della Delegazione Pontificia di Loreto ha programmato la Quarta edizione A.A. 2024-2025 del Master Executive in Malattie Rare, Galenica Clinica e Farmaci Orfani.

I farmacisti interessati al Corso, debbono presentare la domanda di ammissione telematica sul sito <https://www.unimib.it/> selezionando “accedi a..... a Segreterie Online “.

Posti disponibili numero 30.

Ulteriori informazioni: e-mail fiorenzo.mignini@unicam.it

Sito web: <https://www.academy.unimib.it/>

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 08343/2024: CONFERMATA IN APPELLO L'IMPOSSIBILITA' DI ESEGUIRE TAMPONI ANTIGENICI PRESSO LE PARAFARMACIE

Si informa che il Consiglio di Stato in conformità a quanto deciso dal TAR le Marche con sentenza n. 374/2023, ha confermato che le norme che riservano alle sole farmacie l'erogazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 non generano disparità di trattamento rispetto alle parafarmacie.

Il Collegio ha respinto il ricorso di alcune parafarmacie avverso la sentenza del Tar Marche, sulla base di diverse motivazioni.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

Data: 02 novembre 2024, 10:09:15
Da: pec <comune.capracotta@pec.it>
A: ordinefarmacistib@pec.fofi.it
ordinefarmacistich@pec.fofi.it
ordinefarmacistichieti@pec.it
ordinefarmacistiis@pec.fofi.it
ordinefarmacistiaq@pec.fofi.it
Oggetto: Prot. N.4676 del 02-11-2024 - Affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS)
Allegato: Segnatura.xml (10.4 KB)

Spett.le Ordine dei Farmacisti
Provincia di Isernia

Spett.le Ordine dei Farmacisti
Provincia di Campobasso

Spett.le Ordine dei Farmacisti
Provincia di Chieti

Spett.le Ordine dei Farmacisti
Provincia di L'Aquila

Oggetto: Affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS)

Si comunica, per opportuna conoscenza e con preghiera di inoltrare e diffondere ai rispettivi iscritti, che alla URL

<https://comuneisernia.traspare.com/announcements/218>

è pubblicata l'indagine di mercato per l'affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS), con scadenza al 20.11.2024.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Servizi o 2 - SUA del Comune di Isernia - Geom. Lucia Carosella, tel. 0865 - 471612, d.ssa Irma Aviccoli 0865 - 4716 4 3 .

Il Responsabile Unico del Progetto
d.ssa Katia Garofalo



Città di Isernia

Medaglia d'Oro

Stazione Unica Appaltante - S.U.A. Comune di Isernia

(delibera c/c n. 33 del 31.05.2024)

Modello A

Stazione Unica Appaltante S.U.A. Comune di Isernia:

Piazza Marconi

86170 Isernia (IS)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 185 e 187 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS) - CIG B4179BA883
Amministrazione delegante: COMUNE DI CAPRACOTTA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ e residente
nel Comune di _____ Prov. _____ CAP _____
via/p.za _____ n. _____ Cod. Fiscale _____
in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale Rappresentante ☐ Procuratore
dell'Operatore Economico _____
con sede in _____ Prov. _____ CAP _____
via/p.za _____ n. _____
con codice fiscale _____ e con partita IVA _____
telefono _____ e-mail pec _____

CHIEDE

di poter essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, di cui all'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come:

- ☐ **farmacista singolo o associato** abilitato alla professione di farmacista, iscritto all'Albo professionale relativo; (art 65 – comma 2-lett.a D.Lgs 36/2023)
- ☐ **società di persone, di capitali o cooperative** aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.a D.Lgs 36/2023)
- ☐ **consorzio stabile**, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.d D.Lgs 36/2023)

concorre per la/le seguente/i consorziata/e (indicare la/e consorziata/e per la /e quale/i si concorre o la dicitura *Concorre in Proprio*)

☐ (Denominazione-Ragione sociale) _____
(C.F. o P. IVA) _____

oppure

☐ Concorre in Proprio

- ☐ **raggruppamento temporaneo di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.e D.Lgs 36/2023)

☐ Costituito ☐ Non Costituito

di tipo:

☐ Orizzontale ☐ Verticale ☐ Misto con gli operatori di seguito indicati:

○ (Denominazione - Ragione sociale) _____
(C.F. o P. IVA) _____

○ (Denominazione - Ragione sociale) _____
(C.F. o P. IVA) _____

- ☐ **consorzio ordinario** di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.f D.Lgs 36/2023)

☐ Costituito ☐ Non Costituito

- ☐ **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.g D.Lgs 36/2023)

- ☐ **soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia; (art 65 – comma 2-lett.h D.Lgs 36/2023)

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio e precisamente:
 - ☐ (in caso di farmacisti singoli associati) Iscrizione all'Albo Professionale;
 - ☐ (in caso di società) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie) e **nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione**, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
 - ☐ (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie) e **nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione**, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per l'affidamento del servizio e precisamente:
 - ☐ possesso di almeno 1 (un) documento rilasciato da un Istituto Bancario, attestante che l'operatore economico ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della concessione che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

(solo in caso di ricorso all'avvalimento)

6. di voler ricorrere all'avvalimento con il seguente operatore:

(Denominazione-Ragione sociale) _____ (C.F. o P. IVA) _____

e che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico organizzativi per i quali l'operatore ausiliario sopra indicato presta avvalimento sono i seguenti:

Luogo e Data

F.to digitalmente

.....



Città di Isernia

Medaglia d'Oro

SETTORE III AREA TECNICA

2° Servizio – SUA; Programmazione e Gestione OO.PP.; PNRR; Ambiente e Verde pubblico;
Ecologia, Canile Municipale, Colonie feline; Toponomastica; Sicurezza nei luoghi di lavoro

Stazione Unica Appaltante - S.U.A. Comune di Isernia

(delibera c/c n. 33 del 31.05.2024)

Avviso pubblico di manifestazione di interesse

per l'espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
per l'affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto)
della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS) - CIG B4179BA883
per l'Amministrazione delegante: COMUNE DI CAPRACOTTA
(art. 185 e 187 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023)

Viste le determinazioni dirigenziali n. 54 del 13.09.2024 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Capracotta (Ente aderente - Soggetto ausiliato) e n. 2477 del 31.10.2024 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Isernia (S.U.A. - Soggetto ausiliario),

SI RENDE NOTO

che la Stazione Unica Appaltante S.U.A. Comune di Isernia, per conto del Comune di Capracotta, intende espletare, in esecuzione agli atti sopra richiamati, una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento in concessione per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale sita in Capracotta (IS), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'art. art. 187 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Si informa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle relative manifestazioni di interesse nelle modalità nello stesso indicato. Tutti i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse, se in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti, saranno invitati alla procedura negoziata con specifica lettera di invito, senza alcuna limitazione numerica.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: S.U.A. Comune di Isernia – Piazza Marconi, 1 86170 ISERNIA; telefono 0865/4491; PEC comuneisernia@pec.it;

Settore competente: III^ Settore Tecnico – Dirigente Arch. Paolo Di Guglielmo.

Piattaforma di e-procurement: <https://comuneisernia.traspare.com>

Ente committente: Comune di Capracotta - Piazza Stanislao Falconi, 3 86082 Capracotta (IS)

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile del progetto è la Dott.ssa Katia Garofalo – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Capracotta, ed il Responsabile del Procedura di gara è il geom. Lucia Carosella – Responsabile del 2^ Servizio.

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA' DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento per il periodo di anni 8 (otto) della gestione della farmacia comunale del Comune di Capracotta.

Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs 36/2023, è pari a € 4.073.000,00, quale fatturato totale (stimato) del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'Iva.

Modalità di determinazione del corrispettivo: L'importo a base di gara è così determinato:

- Canone annuo di gestione per la concessione del servizio € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA nella misura di legge.
- Canone annuo di locazione dell'immobile € 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00) in cui è attualmente attiva la farmacia e nel quale continuerà ad essere esercitata l'attività per tutta la durata della concessione.

Descrizione della concessione	CPV	Importo
<i>Gestione del servizio di farmacia comunale per anni otto (8)</i>	85149000-5	€ 200.000,00
<i>Canone di locazione complessivo</i>		€ 27.200,00
Importo totale a base di gara		€ 227.200,00

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari a **otto (8) anni** a far data dalla stipula del contratto di concessione.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) alle condizioni e ai criteri dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara, sulla base dei criteri di aggiudicazione così come stabiliti dall'art. 185 d.lgs. n. 36/2023.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara – in forma singola o associata – secondo le disposizioni dell'art. 65 e segg. del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) i farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all'Albo professionale relativo;
- b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; nella compagine dovrà essere presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura

(gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;

- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;

INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

- 1) La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del D.Lgs. n. 219/2006). Alle società di persone, di capitali e alle cooperative a responsabilità limitata si applicano, per quanto compatibili, le incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1991 e s.m.i.
- 2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n.475/1968, art.8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai punti precedenti. L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante e del Comune concedente. Per quanto concerne la direzione della farmacia sono applicabili le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

8.a Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023):

- *(in caso di farmacisti singoli associati)* Iscrizione all'Albo Professionale;
- *(in caso di società)* Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
- *(in caso di cooperative)* Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;

8.b Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023):

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, gli Operatori Economici dovranno dichiarare di possedere almeno 1 (un) documento rilasciato da parte di un Istituto Bancario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

9. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20 novembre 2024**, unicamente attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile sul sito istituzionale, raggiungibile tramite la piattaforma Traspare al seguente indirizzo: <https://comuneisernia.traspare.com>.

Le richieste di invito tardive saranno escluse in quanto irregolari.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle manifestazioni di interesse sulla Piattaforma "Traspare" è necessario che l'Operatore Economico:

- sia in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- si registri alla Piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica, acceda all'area riservata, selezionando la procedura di interesse e cliccando sulla voce "invia manifestazione di interesse".

La documentazione indicata nella presente manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell'offerta sopra indicata.

Avvertenze

La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della manifestazione di interesse e l'orario di registrazione.

L'archivio informatico contenente la manifestazione di interesse contiene, per ogni archivio caricato dall'Operatore Economico, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto l'Operatore Economico, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora l'Operatore Economico riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nell'avviso pubblico, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), Consorzio o altra forma di raggruppamento.

La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sul sistema, nei termini previsti nell'avviso pubblico, dal solo Operatore Economico mandatario, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza previsto dalla Stazione Appaltante.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento di un'unica busta di gara telematica contenente la Documentazione Amministrativa.

Nella busta di gara telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 i seguenti documenti digitali:

- **Domanda di partecipazione**, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa del concorrente;
- **e-DGUE** debitamente compilato.

10. **CHIARIMENTI**

Le richieste di chiarimenti e/o quesiti, dovranno pervenire **esclusivamente** tramite la piattaforma "Traspare" entro e non oltre il giorno **11 novembre 2024** ore **10:00**.

Non saranno fornite risposte ai chiarimenti pervenuti successivamente al suddetto termine e non formulate tramite la piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione Unica Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici ammessi che hanno presentato la manifestazione di interesse.

Solo nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **inferiori a 10** (numero minimo di soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 187 del Codice), la Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, in aggiunta a quelli che abbiano manifestato interesse, onde raggiungere il numero minimo sopra indicato di operatori economici che parteciperanno alla successiva procedura negoziata di affidamento.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce comprova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo n. 679/2016)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

14. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso, è pubblicato, per almeno **quindici giorni**:

- all'Albo Pretorio Online del Comune di Isernia (S.U.A. - Soggetto ausiliario);
- all'Albo Pretorio Online del Comune di Capracotta (Ente aderente - Soggetto ausiliato);
- in Amministrazione Trasparente dei Comuni di Isernia e Capracotta – nella sezione “Bandi di gara e Contratti” – sottosezione “Affidamento”;
- sulla Piattaforma di e-procurement: <https://comuneisernia.traspare.com>;
- sul sito internet dell'ANAC – Pubblicità a Valore Legale (PVL).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Servizio 2 - SUA Geom. Lucia Carosella, tel.0865-471612, 0865-471643.

Allegati:

- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- Documento di Gara Unico Europeo e-DGUE;
- Capitolato;
- Planimetria;
- PEF;
- Relazione di stima.

Isernia, 31 ottobre 2024

Il Dirigente del III[^] Settore
Arch. Paolo Di Guglielmo



Paolo Di
Guglielmo
31.10.2024
19:32:56
GMT+02:00



Ufficio: DAR/ADG Roma, 12/11/2024
Protocollo: 202400010081/A.G.
Oggetto: ECM - Online dal 13 novembre p.v. nuovo corso FAD *“HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO: NUOVE STRATEGIE PER CURA E PREVENZIONE”*.

Circolare n. 15129

SS
9.5
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Dal 13 NOVEMBRE p.v. sarà on-line sul portale FAD della Federazione (www.fadfofi.it)
il corso ECM:**

***“HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO:
NUOVE STRATEGIE PER CURA E PREVENZIONE”***

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di aggiornamento professionale del farmacista e di offerta formativa ECM, realizzata da FOFI in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, per fornire i seguenti aggiornamenti.

La Federazione, già a giugno 2023, ha accreditato presso l'Age.Na.S. e reso fruibile gratuitamente per tutti gli iscritti all'Albo sulla piattaforma per la formazione a distanza dei farmacisti www.fadfofi.it (si veda la circolare n. [14500 del 15/06/2023](#)) il corso FAD ECM inerente alle strategie per la cura e la prevenzione dal virus dell'Herpes Zoster, del Papilloma Virus e dello Pneumococco.

In considerazione degli obiettivi da raggiungere fissati dai programmi di prevenzione vaccinale e previsti dal [Piano nazionale prevenzione vaccinale PNPV 2023-2025](#) (approvato in Conferenza Stato-Regioni il 2 agosto 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 2023), in alcune Regioni è stata avviata la somministrazione in via sperimentale in farmacia del vaccino contro l'herpes-zoster e contro lo pneumococco.

Alla luce dell'evidente rilevanza della tematica, la Federazione ha inteso accreditare un nuovo corso FAD ECM con tutoraggio dal titolo:

**“HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO:
NUOVE STRATEGIE PER CURA E PREVENZIONE”.**

per aggiornare il patrimonio di competenze professionali in una tematica di grande rilevanza e al fine di consentire un’adeguata formazione dei farmacisti coinvolti in tali attività sperimentali.

L’evento formativo ECM FAD con tutoraggio:

- è stato accreditato presso Age.Na.S. da FOFI Provider con Id **3836-434991**;
- è fruibile **dal 13 novembre 2024 al 12 novembre 2025** sulla piattaforma www.fadfofi.it;
- ha una durata di **3 ore**;
- consentirà di acquisire **5,4 crediti ECM** a seguito del superamento del questionario di verifica dell’apprendimento;
- è gratuito e privo di sponsorizzazioni;
- è realizzato in collaborazione con Fondazione Francesco Cannavò e la Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SitI;
- ha, quale obiettivo formativo, una tematica speciale per il SSN e intende fornire agli iscritti contenuti scientifici aggiornati sulle strategie vaccinali, concernenti procedure e controindicazioni relative ai vaccini contro i virus dell’Herpes Zoster, del Papilloma Virus e dello Pneumococco.

Per conoscere ulteriori dettagli relativi al corso, anche con riferimento alle qualifiche dei relatori, consultare quanto riportato dettagliatamente sulla piattaforma formativa www.fadfofi.it.

PROGRAMMA SCIENTIFICO DEL CORSO:

- INTRODUZIONE - Dott. Andrea Mandelli
- MODULO 1 - Dott. Michele Conversano - *Aggiornamento sulle strategie vaccinali in Italia anche alla luce del Nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale*
- MODULO 2 - Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri – *Le attività vaccinali in farmacia: il quadro normativo di riferimento*
- MODULO 3 - Prof. Giovanni Gabutti - *Herpes Zoster: aspetti epidemiologici, burden of disease, vaccini disponibili e aggiornamento sull’offerta vaccinale*
- MODULO 4 - Dott. Sandro Giuffrida - *Papilloma virus: aspetti epidemiologici, burden of disease, vaccini disponibili e aggiornamento sull’offerta vaccinale*
- MODULO 5 - Prof. Vincenzo Baldo - *Pneumococco: aspetti epidemiologici, burden of disease, vaccini disponibili e aggiornamento sull’offerta vaccinale*
- MODULO 6 - Dott.ssa Rosita Cipriani - *Le procedure vaccinali nel setting delle farmacie territoriali*
- MODULO 7 - Prof.ssa Laura Sticchi - *Controindicazioni e precauzioni di impiego: la valutazione delle condizioni complesse in farmacia*
- MODULO 8 - Dott. Daniel Fiacchini - *Gli aspetti della comunicazione vaccinale nelle farmacie territoriali*

ISTRUZIONI GENERALI PER ISCRIVERSI AL CORSO E CONSEGUIRE I CREDITI ECM:

- Accedere al sito www.fadfofi.com.
- Inserire le proprie credenziali o registrarsi.
- Selezionare il corso desiderato tra quelli proposti.

- Visualizzare interamente il materiale didattico.
- Compilare il questionario di gradimento.
- Superare il questionario di apprendimento ECM rispondendo in modo corretto almeno al 75% delle domande, entro i cinque tentativi possibili (previa nuova fruizione del materiale didattico nel caso in cui non si dovesse superare al primo tentativo).
- Scaricare l'attestato comprovante l'acquisizione dei crediti.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare difficoltà per l'accesso, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@fadfofi.it.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò e la Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, tutti gli autorevoli relatori intervenuti, nonché il Responsabile Scientifico e Tutor del corso, Dott. Daniel Fiacchini (Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione Ast Ancona e Coordinatore Gruppo di Lavoro “Comunicazione per la Sanità Pubblica” SIIt).

Alla luce dell'importanza della tematica oggetto della presente circolare, si raccomanda a tutti gli Ordini territoriali di voler assicurare la sua massima diffusione tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 29/10/2024

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202400009671/A.G.
Oggetto: Quarta edizione A.A. 2024-2025 del Master Executive in “*Malattie Rare, Galenica Clinica e Farmaci Orfani*”.
Circolare n. 15117
Sito sì
9.4
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Ente	Oggetto	Scadenza termine presentazione domande	Riferimenti per informazioni
Università di Milano – Bicocca in collaborazione con il Dipartimento Sanitario della Delegazione Pontificia di Loreto.	Quarta edizione A.A. 2024-2025 del Master Executive in Malattie Rare, Galenica Clinica e Farmaci Orfani	Scadenza iscrizioni 7 gennaio 2025 Gli interessati a iscriversi al Master devono presentare la domanda di ammissione telematica sul sito https://www.unimi.it selezionando “accedi a... > Segreterie Online”. Posti disponibili: 30	Direttore / Presidente Comitato scientifico Antonio Biagio Torsello Componenti Comitato scientifico Marco Bigoni – Dip. di Medicina e Chirurgia Silvia Coco – Dip. di Medicina e Chirurgia Fiorenzo Mignini – Dipartimento Sanitario, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto Alberto Mori - Ataena Srl Segreteria organizzativa Prof. Fiorenzo Mignini Dipartimento Sanitario, Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Piazza della Madonna 1, 60025 LORETO (AN) Tel. 371.3119110 E-mail per informazioni: fiorenzo.mignini@unicam.it Sito web: https://www.academy.unimib.it/ Per maggiori informazioni CLICCA QUI

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 29/10/2024

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202400009666/AG
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato n. 08343/2024:** confermata in appello l'impossibilità di eseguire tamponi antigenici presso le parafarmacie
Circolare n. 15116
Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Sentenza Consiglio di Stato n. 08343/2024: non sono discriminatorie le norme che escludono la possibilità di effettuare tamponi antigenici in parafarmacia.

Si fa seguito alla [circolare Federale n.14517 del 3 luglio 2023](#), per informare che il Consiglio di Stato, sezione III, con [sentenza n. 08343/2024](#), in linea con quanto deciso dal Tar per le Marche con sentenza n. 374/2023, ha confermato che le norme che riservano alle sole farmacie l'erogazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 non generano disparità di trattamento rispetto alle parafarmacie.

Il Collegio ha respinto il ricorso di alcune parafarmacie avverso la sentenza del Tar Marche, sulla base delle motivazioni che si riportano di seguito.

Secondo il Consiglio di Stato, la normativa nazionale - diversamente da quanto sostenuto dalle parafarmacie - non viola i principi comunitari di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libero accesso al mercato e non discriminazione, in quanto le parafarmacie "sono esercizi commerciali", mentre le farmacie erogano l'assistenza farmaceutica e svolgono un "servizio di pubblico interesse" preordinato a garantire la tutela della salute.

Le farmacie, più precisamente, rientrano nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e sono dislocate su tutto il territorio in modo capillare e uniforme per *“«assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini» (sentenza n. 4 del 1996)”*; ed in virtù della capillarità della loro presenza, l'attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi, essi pure funzionali alla migliore tutela della salute dei cittadini”.

Il Giudice di seconde cure, inoltre, evidenzia che – come affermato dalla Corte costituzionale - *“le disposizioni censurate (art. 1, commi 418 e 419, l. 30 dicembre 2020, n. 178 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l'effettuazione dei «test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2» “sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e tutelare la salute della collettività”*.

Il quadro normativo *“impedisce di affermare che si sia dinanzi alla esistenza di una identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata determini una disparità di trattamento normativo rilevante agli effetti dell'art. 3 Cost.: l'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie — e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe — non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza. Infatti, la differenziazione di sistema, sotto i profili del regime e della posizione rivestita, rispettivamente nell'ambito del SSN e sul mercato, da farmacie e cosiddette parafarmacie, consente già di escludere che le disposizioni censurate trattino diversamente situazioni eguali. La scelta discrezionale del legislatore si fonda, essenzialmente, sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza”*.

A orientare la decisione legislativa non è stata, dunque, la figura professionale del farmacista — né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla vendita di determinati farmaci — ma *“la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i test in questione fosse funzionale a un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio della Repubblica”*.

Risulta, peraltro, esclusa la violazione dell'art. 41 Cost. *“atteso che, in tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato nell'arbitrarietà e nell'incongruenza — e quindi nell'irragionevolezza — delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale”*.

Sotto altro profilo, l'interesse pubblico perseguito dal legislatore della *“massimizzazione del numero di tamponi per prevenire il contagio è un obiettivo che non può essere disancorato da quello più generale della protezione della salute dei*

cittadini, il quale può essere garantito soltanto da un sistema di prevenzione e controllo di qualità, a fortiori indispensabile alla profilassi nell'emergenza epidemiologica, quale quello costituito dalla rete delle farmacie integrate nel SSN che svolgono un servizio di pubblico interesse”.

La sentenza, inoltre, rileva che “la legge impone alla farmacia specifici oneri, che non gravano su altri soggetti, proprio per garantire affidabili standard di qualità e la capillarità dell’assistenza farmaceutica in ogni contesto geografico (cfr. Corte costituzionale sent. n. 216 del 2014; Cons. Stato, Comm. Spec. ad. 22 dicembre 2017 che hanno riconosciuto la peculiarità della farmacia). Peraltro, nella fattispecie in discussione si tratta dell'erogazione di un servizio di natura assistenziale, le cui regole di organizzazione e di espletamento sono ricomprese non solo nel novero dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, ma anche coessenziali al disegno di contrasto alla crisi pandemica di competenza esclusiva dello Stato”

Sulla base delle argomentazioni esposte il Collegio ha ritenuto che “rientra pertanto pienamente nella discrezionalità del legislatore nazionale individuare per l'erogazione di simili prestazioni sedi e presidi costituenti articolazioni del servizio sanitario pubblico. Avvalersi delle farmacie ai fini del servizio di cui trattasi non contrasta con le pronunce del giudice comunitario che ha reiteratamente riconosciuto la piena facoltà per una normativa nazionale di garantire, nell'ambito della sanità pubblica, qualora si ravvisino incertezze nella esistenza di un rischio per la salute delle persone, misure di protezione proporzionate al raggiungimento dell'obiettivo di tutela perseguito”.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha ripetutamente sostenuto che esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libertà di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto è necessario per raggiungerlo, laddove il limite insuperabile è stato individuato «nell'arbitrarietà e nell'incongruenza - e quindi nell'irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale”.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)